

***Criteria per la rideterminazione del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria AV/AC per il periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015 – Delibera ART n. 39/2021***

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE**

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 1.607.137.500,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma –  
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 – R.E.A. 0883047



Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
2	Titolo	Calcolo dell'eventuale conguaglio dovuto al gestore dalle imprese ferroviarie utenti della rete AV/AC	Ricalcolo delle componenti di costo di accesso all'infrastruttura eventualmente dovute al gestore da applicare alle imprese ferroviarie utenti della rete AV/AC.	Si ritiene necessario rivedere il sostantivo "conguaglio", per coerenza sia con l'iter logico motivazionale sviluppato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6108 del 2019, sia con riguardo al contenuto delle Misure 2 e 3.
2	1	L'ammontare dell'eventuale mancato introito da pedaggio di cui il gestore dell'infrastruttura è titolato a pretendere la corresponsione da parte dei soggetti che, nel periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015, hanno avuto accesso all'infrastruttura ferroviaria AV/AC, è determinato come segue:  a) dapprima si determina l'ammontare complessivo	L'ammontare dell'eventuale minore remunerazione del Capitale Investito Netto, derivante dall'applicazione del precedente valore unitario del pedaggio eventualmente riconosciuto al gestore dell'infrastruttura, dovrà essere prospetticamente recuperato solo all'esito del contenzioso tuttora pendente presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6108 del 2019. Tale ammontare di cui il gestore sarà titolato a pretendere la corresponsione dovrà essere recuperato adeguando opportunamente gli importi unitari del pedaggio relativi ai periodi	Come riportato nelle premesse della Delibera n. 39/2021, è ancora pendente innanzi alla Corte di Cassazione il giudizio promosso da codesta Autorità nei confronti di RFI nonché avverso NTV, Trenitalia, Grandi Stazioni Rail ed Associazione FerCargo per la cassazione della sentenza n. 6108/2019 del Consiglio di Stato, resa nel giudizio di appello di RFI per l'annullamento della Delibera n. 70/2014, nella parte riferita alla determinazione in € 8,2 treno/Km del canone di accesso all'infrastruttura per il periodo novembre 2014 - dicembre 2015 (periodo oggetto dell'eventuale recupero del mancato introito da pedaggio oggetto della misura in esame).  A tale riguardo, si ritiene che l'accertamento in via definitiva da parte del giudice amministrativo del diritto a detto recupero costituisca condizione irrinunciabile perché la

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.  
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. Euro 1.607.137.500,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -  
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 0883047





Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
		dell'importo da recuperare per l'indicato periodo, calcolato come differenza fra i costi complessivi di infrastruttura e l'importo complessivo dei pedaggi riscossi; b) successivamente, si ripartisce detto ammontare fra le imprese ferroviarie interessate, in ragione delle rispettive percorrenze chilometriche a consuntivo, riferibili al medesimo periodo 6 novembre 2014 - 31 dicembre 2015.	regolatori successivi al pronunciamento definitivo della Corte di Cassazione e dovrà essere determinato come segue: a) dapprima si determina l'ammontare complessivo dell'importo da recuperare sul pedaggio futuro per l'indicato periodo, calcolato come differenza fra i costi complessivi di infrastruttura e l'importo complessivo dei pedaggi già riscossi; b) successivamente, si rideterminerà il valore del pedaggio futuro da applicare alle imprese ferroviarie che richiedono accesso all'infrastruttura AV/AC per garantire la corretta remunerazione al gestore nei prossimi due periodi regolatori a partire da quello 2022 - 2026.	richiesta da parte del gestore dell'infrastruttura possa essere considerata legittima.  Inoltre, si ritiene necessario che l'ammontare che il gestore dell'infrastruttura dovrà eventualmente recuperare sia considerato <i>credito regolatorio</i> da imputare al canone di accesso all'infrastruttura AV/AC nel corso dei periodi regolatori successivi a quello vigente, una volta accertata in via definitiva la legittimità della richiesta avanzata dal Gestore.
3	Titolo	Modalità di recupero del conguaglio di cui al punto 2	Modalità di recupero della remunerazione dovuta al gestore dalle imprese ferroviarie utenti della rete AV/AC di cui al punto 2	Si rinvia al commento sopra indicato in merito al titolo del punto 2.



Misura	Punto	Citazione del testo da modificare/integrare	Inserimento del testo modificato/integrato	Breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione
3	1	Il recupero, da parte del gestore dell'infrastruttura nei confronti delle imprese ferroviarie interessate, delle partite economiche derivanti dall'applicazione di quanto previsto al punto 2 avviene in rate annuali, a partire dal 31 dicembre 2021, da individuarsi, nel rispetto del principio di proporzionalità, nel massimo di 10.	Le partite economiche derivanti dall'applicazione di quanto previsto al punto 2 costituiscono un diritto alla corretta remunerazione che il gestore dell'infrastruttura recupererà annualmente quale componente del costo di accesso all'infrastruttura AV/AC richiesto alle imprese ferroviarie nel corso dei prossimi periodi regolatori che determineranno i costi di accesso all'infrastruttura, tenendo conto degli esiti del contenzioso indicato al punto 2.	In ragione del fatto che il settore ferroviario è sottoposto a regolazione, si ritiene che il recupero da parte del gestore dell'infrastruttura delle partite economiche derivanti dall'applicazione di quanto previsto al punto 2 debba avvenire con la metodologia c.d. RAB (Regulatory Asset Base) analogamente a quanto da tempo adottato in altri contesti regolati (es. energia). Ciò consentirebbe al gestore dell'infrastruttura, accertata la legittimità della richiesta dallo stesso avanzata, di considerare l'importo quale credito regolatorio da recuperare progressivamente nel corso delle annualità regolatorie successive all'esito del contenzioso pendente presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 6108 del 2019.